



COMUNE DI RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 16 del mese di Marzo, nella sede municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, composta dai signori:

n. ord.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente (Si - No)
1	Aldo LOMBARDO	Viceprefetto - Presidente	SI
2	Roberto MICUCCI	Viceprefetto Aggiunto - Componente	SI
3	Francesco GIACOBBE	Funzionario Economico Finanziario - componente	SI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D'Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati, tutti riportati in allegato;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTI altresì

- l’art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è **stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017**;
- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale **sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali**, stabilendo che: “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*”

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio*”

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO il Regolamento IUC nella sezione relativa all'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera n. 56 del 16.05.2014 con la quale veniva designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la dott.ssa Vincenza Silvana Toscano;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.04.2016 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2016;

RITENUTO per l'anno 2017, di **CONFERMARE** le aliquote approvate per l'anno 2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, nota prot. 2808 del 16.03.2017; Con voti unanimi,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI CONFERMARE** per l'Anno 2017 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già deliberate nell'anno 2016 e specificatamente:

- **ALIQUOTA 0,40% per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

- **ALIQUOTA 0,85% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, i terreni agricoli ecc;**

4) **DI APPLICARE** per le fattispecie introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 le riduzioni ivi contemplate:

✓ la **riduzione del 50%** della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo concessi in **comodato** come prima casa a parenti di **primo grado** (figli e genitori) sempre che siano rispettate le **condizioni per il godimento del beneficio;**

✓ la **riduzione al 75%** per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 431/1998;

5) **DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:**

a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1 gennaio 2017;**

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC;**

6) **DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze**, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIZZICONI

PARERI D.LGS267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa e Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi

**Il Responsabile Area Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Ester D'Amico, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi

**Il Responsabile Area Finanziaria Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott. ssa Ester D'Amico**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO dott. Aldo LOMBARDO

F.TO dott. Roberto MICUCCI

F.TO dott. Francesco GIACOBBE

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

Ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Rizziconi 23.03.2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

o La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

Rizziconi 23.03.2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°.....

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2017 al ----- ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Rizziconi 23.03.2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Dr. Alfredo REITANO

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Ester D'AMICO

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente.
